Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Mercoledì, 2 settembre 1931 - Anno IX** — **Numero 202**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2
Caserta: F Croce e F.
Catania: Libr Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F Bianchini, piazza Pace n 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn 20-26.
Pavia: Succ Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 52.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1339.

REGIO DECRETO 18 maggio 1931, n. 986.
Approvazione del nuovo statuto dell'Ente Associazione degli interessati al commercio del legname di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, n. 1705, col quale l'Associazione degli interessati al commercio del legname di Trieste viene eretta in ente morale e viene approvato il relativo statuto;

Visto il verbale dell'assemblea generale tenutasi il 30 luglio 1930, nella quale l'Ente suddetto delibera di modificare il proprio statuto;

Sentita l'autorità locale competente;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Considerata l'opportunità di procedere alla richiesta modificazione dello statuto anche per armonizzarlo con la vigente legislazione sindacale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo statuto dell'Ente Associazione degli interessati al commercio del legname di Trieste, secondo l'unito testo, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1931 Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1931 Anno IX
Atti del Governo, registro 311, foglio 47. — MANCINI

Statuto della Associazione degli interessati nel commercio del legname con sede in Trieste.

Art. 1.

L'Associazione degli interessati nel commercio del legname, eretta in ente morale con R. decreto 16 settembre 1926, numero 1705, ha la sua sede in Trieste.

Art. 2.

L'Associazione ha per fine di tutelare gli interessi dei propri associati sia col prospettare alle competenti Associazioni sindacali tutti i problemi di materia economica atti a promuovere lo sviluppo del traffico dei legnami sulla piazza di Trieste, sia col fornire alle stesse o alle altre autorità pareri ed informazioni riguardanti tale ramo di traffico.

All'Associazione incombe, ai sensi dell'art. 4 del regolamento doganale provvisorio per il punto franco allo scalo legnami di Servola, (decreto del cessato Commissariato generale civile per la Venezia Giulia del 19 aprile 1922, numero 3406/14318) l'obbligo dell'edificio di Dogana costruito a spese dell'Associazione sul detto scalo.

Spetta all'Associazione l'obbligo di promuovere dalle competenti autorità l'adozione di tutti i provvedimenti atti a mantenere in efficienza il piazzale dei legnami.

A tale scopo l'Associazione potrà nei limiti delle proprie possibilità finanziarie e con le modalità deliberate dal Consiglio d'amministrazione, concorrere alle spese che dovessero essere sostenute dalle competenti autorità o altri enti pubblici.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dall'ammontare degli avanzi finanziari di gestione, qualora ad essi non venga data speciale destinazione, e da depositarsi presso una banca;

b) dalla consistenza della proprietà immobile;

c) dalla consistenza di titoli.

Art. 4.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dai seguenti titoli:

a) da un canone annuale di L. 100 per ogni ditta associata;

b) dai proventi derivanti dalla tassa speciale consegna legnami (R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 110 - *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1927);

c) da eventuali interessi patrimoniali e di titoli e da qualsiasi altro provento.

Art. 5.

Potranno appartenere alla Associazione in qualità di soci ordinari tutte le ditte che esercitano il commercio di legnami, purchè regolarmente inscritte nel registro delle ditte del Consiglio provinciale dell'economia di Trieste, nonchè i mediatori del ramo legnami, pure regolarmente inscritti nel registro delle ditte.

Art. 6.

Per entrare a far parte della Associazione si dovrà farne domanda scritta al Consiglio d'amministrazione. La domanda dovrà essere appoggiata da due ditte, già soci ordinari dell'Associazione.

Il Consiglio d'amministrazione delibera sulle domande presentate inappellabilmente ed a maggioranza assoluta di voti.

L'esito della votazione è comunicato alla ditta richiedente, se le è favorevole, in caso contrario alle ditte che appoggiarono la domanda, senza obbligo per il Consiglio d'amministrazione di dare ragione del suo deliberato.

Art. 7.

Ogni socio riceve all'atto della sua ammissione una tessera di riconoscimento firmata dal presidente o dal suo sostituto. Contemporaneamente il nuovo socio dovrà apporre la sua firma ad un esemplare dello statuto (da conservarsi nell'archivio dell'Associazione) al quale si dichiara in tal modo vincolato.

Art. 8.

Il canone sociale è pagabile in rate semestrali anticipate. Quando un socio si mantenga moroso al pagamento del canone per oltre un semestre, il Consiglio d'amministrazione potrà escluderlo dall'Associazione, salva ed impregiudicata l'azione del pagamento.

Non si potrà tuttavia procedere all'esclusione di un socio per titolo di morosità del pagamento del canone quando il presidente, o chi ne fa le veci, non lo abbia in precedenza ammonito per iscritto all'osservanza della obbligazione statutaria da esso contratta.

Gli obblighi materiali dei soci si limitano al pagamento del canone. Altri obblighi materiali non possono derivare all'Associazione a carico del singolo socio.

Le quietanze del canone sociale sono valide quando vi sia apposta la sola firma del tesoriere anche se impressa a stampa.

Art. 9.

Per entrare nel nesso sociale nel corso dell'anno, il nuovo socio dovrà pagare il canone per il semestre in corso.

Art. 10.

Le dimissioni da associato della Associazione devono essere recapitate in iscritto al Consiglio di amministrazione due mesi prima che spiri l'anno sociale. Passato questo termine l'associazione si intende rinnovata per un altro anno e così di seguito di anno in anno fino a che tale disdetta sia data regolarmente.

L'iscrizione obbliga i nuovi soci di appartenere almeno un anno alla Società.

Art. 11.

Con la cessazione dell'esercizio commerciale di un socio, si estingue il suo obbligo di appartenere all'Associazione, fermo restando l'obbligo al pagamento del canone dell'anno in corso.

Art. 12.

I soci che serbino un contegno contrario al decoro sociale, che siano falliti o dei quali esista prova inconfutabile che siano altrimenti venuti meno ai loro impegni commerciali, potranno essere espulsi dall'Associazione. Sulla espulsione delibera inappellabilmente e a maggioranza di voti il Consiglio d'amministrazione.

Art 13.

L'Associazione è retta da una assemblea generale costituita da tutti i soci. Nell'assemblea generale ogni socio ha un voto solo. Il diritto a voto sarà esercitato da un legale rappresentante della ditta associata oppure da un delegato all'uopo regolarmente designato per iscritto.

Art. 14.

L'assemblea generale ordinaria avrà luogo annualmente nei primi mesi dell'anno.

Potranno inoltre essere convocate delle assemblee generali straordinarie ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo stimasse opportuno, o quando almeno un quinto dei soci ne facesse domanda scritta al Consiglio d'amministrazione, formulando le proposte da sottoporre all'assemblea stessa.

Art. 15.

La convocazione di un'assemblea generale seguirà mediante analoga comunicazione, contenente il relativo ordine del giorno, con invito diretto ad ogni associato, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa.

In caso di particolare urgenza l'assemblea potrà essere convocata anche senza riguardo al termine previsto al precedente capoverso. Le assemblee generali saranno presiedute dal presidente dell'Associazione e in caso di suo impedimento dal vice presidente, oppure dal membro più anziano del Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

L'assemblea generale sarà validamente costituita, in prima convocazione, quando sia intervenuta la metà dei soci; in seconda convocazione, dopo trascorsa mezz'ora da quella indicata per prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 17.

Nell'assemblea generale ordinaria sarà presentato dal Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo per l'anno scorso, nonchè il preventivo per l'anno in corso. L'anno sociale oinciderà con l'anno solare.

L'assemblea generale ordinaria eleggerà ogni anno il Consiglio di amministrazione, nominando altresì due sindaci per l'esame del bilancio.

Art. 18.

L'assemblea generale delibererà con forza obbligatoria per tutti i soci:

a) su argomenti d'interesse comune, sieno essi proposti dal Consiglio d'amministrazione o dai soci;

b) su modificazioni da apportarsi allo statuto;

c) sullo scioglimento dell'Associazione e sui provvedimenti da prendere in tale caso circa la destinazione del capitale sociale.

Art. 19.

Le deliberazioni dell'assemblea generale saranno prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, eccezione fatta per quelle riguardanti l'oggetto indicato al punto b) dell'art. 18, per il quale occorrerà una maggioranza qualificata di due terzi dei soci presenti, e l'oggetto indicato al punto c) dello stesso articolo, per il quale occorrerà la maggioranza prevista dall'art. 26.

Art. 20.

Le elezioni seguiranno per scrutinio segreto a mezzo di schede, a semplice maggioranza di voti; in caso di parità di voti deciderà la sorte.

Per altre deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 21.

Sulle discussioni dell'assemblea generale sarà tenuto regolare verbale firmato dal presidente e controfirmato da un socio.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione si compone di:

a) non meno di cinque e non più di sette consiglieri eletti dall'assemblea generale ordinaria;

b) un rappresentante del Ministero delle finanze;

c) un rappresentante del Ministero delle corporazioni.

Il Consiglio di amministrazione elegge dal proprio seno il presidente, il vice-presidente e un tesoriere.

I membri del Consiglio di amministrazione di cui al punto a), dovranno essere titolari delle ditte associate e, trattandosi i società commerciali, soci aperti delle medesime o membri del Consiglio di amministrazione delle stesse.

I membri del Consiglio di amministrazione dell'Associazione dovranno possedere la cittadinanza italiana.

Il Consiglio di amministrazione resterà in carica un anno e sarà rieleggibile.

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione, al quale è affidata l'amministrazione dell'Associazione, oltre alle attribuzioni ad esso particolarmente demandate dal presente statuto, provvede all'attuazione degli scopi dell'Associazione e all'esecuzione dei deliberati dell'assemblea generale; alla nomina e al licenziamento del personale stipendiato dell'Associazione; determina gli emolumenti allo stesso e l'eventuale concessione di gratificazioni per prestazioni straordinarie.

Art. 24.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

Per la validità delle adunanze di prima convocazione occorre l'intervento di almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

In seconda convocazione le adunanze saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 25.

Il presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e all'autorità.

Egli convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione e le assemblee generali dei soci; sbriga gli affari di ordinaria amministrazione e sottoscrive tutti gli atti sociali.

Per il caso di assenza o di impedimento del presidente e del vice presidente, questi compiti spettano al più anziano dei membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 26.

Lo scioglimento dell'Associazione degli interessati nel commercio del legname può avvenire per completa consumazione del patrimonio sociale e per espressa volontà dell'assemblea generale, e la determinazione deve essere presa coll'intervento di almeno tre quarti dei soci iscritti e colla maggioranza di almeno due terzi dei presenti. Qualora non si raggiungesse tale maggioranza nella prima convocazione, la proposta di scioglimento dovrà essere presentata in una seconda assemblea e la relativa deliberazione potrà essere presa colla maggioranza di due terzi degli intervenuti, senza riguardo al loro numero.

Art. 27.

Nel caso di completa consumazione del patrimonio sociale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea generale per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 28.

È in facoltà del Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze, di sciogliere l'Amministrazione della Associazione in caso di difettoso e irregolare funzionamento, e di disporre del patrimonio eventualmente disponibile a favore di opere di pubblica utilità nel campo del commercio del legname, qualora l'Ente venisse definitivamente liquidato.

Art. 29.

A quanto non è previsto dal presente statuto, che ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, verrà provveduto con speciali regolamenti, da compilarsi dal Consiglio di amministrazione.

Roma, 30 maggio 1931 - Anno IX

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione 1340.

REGIO DECRETO 24 luglio 1931, n. 1027.

Approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione 15 dicembre 1927 fra il Ministero delle comunicazioni e la Società anonima Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) stipulato in data 11 luglio 1931.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 dicembre 1927 - Anno VI, n. 2526, che approva la convenzione fra il Ministero delle comunicazioni e la Società anonima « Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) »;

Visto il R. decreto-legge 17 aprile 1931 - Anno IX, n. 589, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 17 novembre 1927 - Anno VI, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo l'annesso atto aggiuntivo alla convenzione 15 dicembre 1927 fra il Ministero delle comunicazioni e la Società anonima « Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) », stipulato in data 11 luglio 1931 - Anno IX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 74. — MANCINI.

Atto aggiuntivo alla convenzione con la Società anonima « Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) ».

Art. 1.

L'art. 1 della convenzione 15 dicembre 1927 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Governo italiano accorda alla Società anonima Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche », con sede in Roma, la quale nel testo della presente convenzione sarà indicata con l'abbreviazione « E.I.A.R. », per la durata di anni 25, con decorrenza dal 15 dicembre 1927:

a) la concessione esclusiva del servizio delle radioaudizioni circolari per l'Italia e per le Colonie italiane del bacino del Mediterraneo, dell'Eritrea e della Somalia, alle condizioni indicate nei successivi articoli;

b) la concessione, senza esclusività, dei servizi di radiofotografia e di radiovisione circolare, sempreché fatti a scopo di trasmissioni circolari destinate a tutto il pubblico, ed alle condizioni di cui all'art. 1-*bis* ».

Art. 2.

Dopo l'art. 1 della convenzione 15 dicembre 1927 è aggiunto l'art. 1-*bis* seguente:

« Le tariffe ed i diritti dell'E.I.A.R. per l'esercizio dei servizi di radiofotografia e di radiovisione circolare, di cui all'art. 1 e la partecipazione ad essi da parte dello Stato verranno fissati a mezzo di particolari convenzioni tra il Governo italiano e l'E.I.A.R.

« Le stazioni di cui agli articoli 4 e 4-*bis*, oltre alle trasmissioni di cui al primo capoverso dell'art. 8, potranno effettuare trasmissioni a scopo di radiofotografia e di radiovisione circolare.

« Le disposizioni dell'art. 6 vengono estese ai servizi di radiofotografia e di radiovisione circolare, pei quali l'E.I.A.R. deve fare uso di dispositivi proporzionati agli sviluppi della tecnica e tali da non determinare l'impiego di apparecchi riceventi di unica fabbrica, purchè vi sia la possibilità di adottare sistemi di trasmissioni tali da consentire la ricezione con apparecchi di diversa costruzione, e vi siano più ditte in grado di mettere in commercio apparecchi tecnicamente idonei alla ricezione delle trasmissioni dell'E.I.A.R. ».

Art. 3.

Dopo l'art. 4 della convenzione 15 dicembre 1927 è aggiunto l'art. 4-*bis* seguente:

« Oltre agli impegni di cui all'art. 4, l'E.I.A.R. dovrà procedere, qualora non lo abbia già fatto, ad aumentare la potenza delle stazioni già in funzione ed a costruire ed esercire nuovi impianti, secondo quanto qui di seguito è indicato:

a) aumento della potenza della stazione di Torino da 5 a 7 kw.;

b) aumento della potenza della stazione di Roma da 25 a 50 kw.;

c) aumento della potenza della stazione di Trieste da 7 a 10 kw.;

d) sostituzione dell'attuale stazione di Bolzano da 0,2 kw. con altra della potenza di 1 kw.;

e) aumento della potenza della stazione di Genova da 1,5 a 10 kw.;

f) costruzione a Roma di una stazione ad onda corta della potenza di 12 kw.;

g) sostituzione della attuale stazione di Milano da 7 kw. con altra della potenza di 50 kw.;

h) costruzione a Firenze di una stazione della potenza di 20 kw.;

i) costruzione a Bari di una stazione della potenza di 20 kw.

« Le potenze anzidette sono riferite all'aereo e alla corrente di riposo, non tenendo conto del grado di modulazione.

« La stazione di Trieste sarà attivata entro il 1° giugno 1931; l'aumento della potenza della stazione di Genova dovrà effettuarsi entro il 1° luglio 1931.

« Le stazioni di Firenze e di Bolzano dovranno essere attivate entro l'ottobre 1931; la stazione di Milano da 50 kw. entro il febbraio 1932; quella di Bari entro l'aprile 1932.

« Per il collegamento telefonico delle stazioni sopra specificate ai centri principali di Roma e di Milano l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi cederà in uso all'E. I. A.R., mediante un canone di affitto e di manutenzione, una bicoppia a pupinizzazione la più leggera ovvero, se predisposta nel cavo, una coppia musicale schermata, dei seguenti cavi telefonici interurbani: Roma-Napoli, Genova-Torino, Roma-Firenze-Milano, Milano-Bologna-Trieste con derivazione Udine-Tarvisio, Napoli-Bari e Napoli-Palermo ».

Art. 4.

Il 1° capoverso dell'art. 9 della convenzione 15 dicembre 1927 è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'E.I.A.R. a decorrere dal 1932 corrisponderà allo Stato un canone sugli introiti lordi di cui al precedente art. 3 nella misura seguente:

« Anno 1932: 1 %; anno 1933: 2 %; anno 1934 e seguenti: 3,50 % ».

Art. 5.

L'art. 10 della convenzione 15 dicembre 1927 è abrogato.

Art. 6.

Il 1° capoverso dell'art. 12 della convenzione 15 dicembre 1927 è abrogato e sostituito dal segutnte:

« Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di esercitare a mezzo di funzionari all'uopo incaricati il controllo degli adempimenti di cui al precedente art. 7.

« L'Ente concessionario potrà essere altresì sottoposto a verifiche sul funzionamento contabile della propria gestione per l'accertamento dei canoni di cui all'art. 9 ».

Art. 7.

L'art. 19 della convenzione 15 dicembre 1927 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Lo Stato si riserva il diritto di riscatto, con un preavviso di un anno, dopo 15 anni a partire dal 1° gennaio 1933.

« Il riscatto comprende la cessione allo Stato di tutti i terreni, stabili, impianti radiotrasmittenti e accessori, attrezzi, mobili ed arredi e comprende altresì la sostituzione dello Stato stesso in tutti i diritti dell'E.I.A.R. verso terzi.

« Il prezzo del riscatto sarà fissato di comune accordo fra le parti in base al valore reale degli impianti di cui sopra al momento della stima.

« In caso di disaccordo il prezzo stesso sarà stabilito da un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dal Ministero delle comunicazioni, uno dall'E. I.A.R. ed il terzo, che funzionerà da presidente, dal presidente del Consiglio di Stato.

« Il Governo potrà prendere possesso degli impianti che vuol riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato.

« In caso di riscatto spetterà inoltre all'E.I.A.R. un indennizzo equivalente al valore attuale, dedotto lo sconto composto del 6 %, di tante annualità dell'utile netto, computato in base agli utili distribuiti nel triennio precedente, per quanti sono gli anni per cui dovrebbe ancora durare la concessione, col massimo di un triennio.

« Analogamente a quanto sopra è detto verrà stabilito il prezzo del riscatto degli impianti da parte dello Stato, alla scadenza della concessione, nel caso che questa non venisse prorogata.

« Allo scioglimento o liquidazione della Società per scadenza della concessione o per altre cause, dovrà determinarsi da una parte il ricavo delle attività liquidate o il valore corrente al netto di debiti al momento della liquidazione o fusione delle attività stesse distribuite in natura tra i soci o assegnate ad altri per cessione o fusione; dall'altra la somma effettivamente versata dai soci a qualunque titolo e non ancora ad essi rimborsata.

« La differenza tra l'una e l'altra somma costituisce un utile e su di essa dovrà venire corrisposta allo Stato una compartecipazione nella misura del 50 %.

« Nel caso di cui al comma precedente, nessun onere e nessuna responsabiilità potranno derivare allo Stato circa impegni di qualsiasi natura assunti dall'E.I.A.R. verso terzi ».

Art. 8.

Il presente atto sarà registrato con la tassa fissa di L. 10.

Fatto a Roma, l'11 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro delle comunicazioni*:
GIUSEPPE PESSION.

Per l'Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.):
GIAN GIACOMO PONTI.

N. 953 - Registrato a Roma il 15 luglio 1931-Anno IX, ufficio Atti privati, volume 381. — Esatte lire 10 cent. 10.

Il procuratore: *Giammarioli.*

Numero di pubblicazione 1341.

REGIO DECRETO 9 luglio 1931, n. 1034.

Modificazioni all'art. 3, primo comma, del vigente regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia dell'Istria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 23 gennaio 1931, con la quale la Giunta provinciale amministrativa dell'Istria ha stabilito di modificare l'art. 3, primo comma, del vigente regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni di quella Provincia, approvato con Nostro decreto 9 novembre 1923 estendendo l'esenzione dalla tassa stessa ad alcune specie di animali;

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Visti i Nostri decreti 7 aprile 1921, n. 374; 19 novembre 1921, n. 1724; 22 ottobre 1922, n. 1388, e 18 novembre 1923, n. 2538;

Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza del 14 aprile 1931;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la deliberazione 23 gennaio 1931 della Giunta provinciale amministrativa dell'Istria, recante modificazioni all'art. 3, primo comma, del vigente regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia dell'Istria, approvato con Nostro decreto 9 novembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 80. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1342**.

REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. **1035**.

Approvazione della nuova tariffa per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 22 gennaio 1931 della Giunta provinciale amministrativa di Bolzano, con la quale è stata stabilita una nuova tariffa da adottarsi nei Comuni della provincia di Bolzano per l'applicazione della tassa sul bestiame;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'art. 164 del regolamento per l'applicazione della legge comunale e provinciale 12 febbraio 1918;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nuova tariffa per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Bolzano deliberata da quella Giunta provinciale amministrativa il 22 gennaio 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 81. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1343**.

REGIO DECRETO 9 luglio 1931, n. **1024**.

Fusione in unico ente denominato « Reali Collegi per le figlie del popolo » di 25 opere pie con sede in Napoli ed approvazione del relativo statuto.

N. 1024. R. decreto 9 luglio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno:

a) sono fuse in unico ente, sotto la denominazione di « Reali Collegi per le figlie del popolo », le seguenti venticinque Opere pie con sede a Napoli: Conservatorio SS. Gennaro e Clemente alla Duchesca, Conservatorio dei SS. Filippo e Giacomo, Ritiro del SS. Crocifisso e S. Maria Antesaecula, Real convitto del Carminello, Real Ritiro dell'Ecce Homo al Pendino, Conservatorio di S. Rosa dell'arte della lana, Ritiro di S. Maria della Provvidenza alla Salute, Collegi riuniti della SS. Concezione di Monte Calvario e di S. Maria della Carità, Conservatorio e Ritiro di S. Nicola a Nilo, Opera pia Biancolella denominata Ritiro e Collegio della SS. Trinità a S. Sofia, Istituto dello Spirito Santo, Ritiro della SS. Vergine Addolorata, Conservatorio di S. Maria della Purificazione e S. Gioacchino a Pontenuovo, Ritiro della SS. Concezione alle rampe di Brancaccio, Collegio dell'Immacolata Concezione e San Vincenzo Ferreri, Orfanotrofio di S. Teresa di Gesù, Ritiro della Sacra Famiglia e del SS. Crocifisso, Educandato di S. Maria Regina del Paradiso, Ritiro delle Orfane dell'Addolorata in S. Giuseppe e Teresa ai Miracoli, Conservatorio di S. Maria del Buon Cammino, Conservatorio dei SS. Pietro e Paolo a Pontecorvo, Opera pia Francesca Lobello, Opera pia Michele De Pompeis, Opera pia Damiano Matarasso e Opera pia Golia;

b) è approvato lo statuto organico per il governo del nuovo ente unico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1344**.

REGIO DECRETO 9 luglio 1931, n. **1036**.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Orfanotrofio femminile Sorelle Scordino », in Licodia Eubea.

N. 1036. R. decreto 9 luglio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Orfanotrofio femminile Sorelle Scordino », con sede in Licodia Eubea, viene eretta in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1931 - *Anno IX*

REGIO DECRETO 2 luglio 1931.

Nomina degli assessori dei circoli di Corte d'assise compresi nel distretto della Corte d'appello di Catanzaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4, 5, 6, 11 e 25 del R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, sull'ordinamento delle Corti di assise;

Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 432, che approva la tabella con la quale è determinato il numero degli assessori per ciascun circolo di Corte di assise del Regno;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominate assessori dei circoli di Corte di assise, compresi nel distretto della Corte di appello di Catanzaro, le persone qui appresso indicate, le quali durano in carica fino al 31 dicembre 1933:

Circolo di Catanzaro.

1. Ing. Abbati Marescotti Pietro di Francesco (cat. 6ª) Catanzaro.
2. Dott. Abiusi Pasquale di Giacomo (cat. 6ª) Catanzaro.
3. Angotti Angelo di Rosario (cat. 8ª) Catanzaro.
4. Dott. Arbitrio Francesco di Rocco (cat. 6ª) Catanzaro.
5. Augelli Settimio di Costantino (cat. 8ª) Catanzaro.
6. Prof. Barberi Giuseppe di Domenico (cat. 8ª) Catanzaro.
7. Ing. Barresi Giov. Battista di Giovanni (cat. 6ª) Vibo Valentia.
8. Prof. Battaglia Antonio di Paolo (cat. 8ª) Catanzaro.
9. Ing. Bedaride Alberto di Isacco (cat. 8ª) Catanzaro.
10. Ing. Bracale Girolamo di Gennaro (cat. 6ª) Nicastro.
11. Brancia Gaetano di Giuseppe (cat. 8ª) Catanzaro.
12. Ing. Bruno Francesco di Vicenzo (cat. 6ª) Catanzaro.
13. Calassi Francesco di Enrico (cat. 8ª) Catanzaro.
14. Caligiuri Gabriele di Francesco (cat. 8ª) Catanzaro.
15. Prof. Caligiuri Renato di Gregorio (cat. 8ª) Catanzaro.
16. Prof. Campisi Carmelo di Giuseppe (cat. 8ª) Catanzaro.
17. Candelieri Giorgio di Carlo (cat. 8ª) Catanzaro.
18. Caratozzolo Francesco di Carmine (cat. 8ª) Catanzaro.
19. Prof. Cardamona Antonio di Ferdinando (cat. 8ª) Catanzaro.
20. Dott. Carnovale Francesco di Antonio (cat. 6ª) Soverato.
21. Dott. Caruso Luigi di Giuseppe (cat. 6ª) Borgia.
22. Dott. Cavalieri Antonio di Antonio (cat. 6ª) Nicastro.
23. Dott. Cerra Rocco di Eugenio (cat. 6ª) Girifalco.
24. Ing. Coglitore Manlio di Giuseppe (cat. 6ª) Catanzaro.
25. Colao Pietro di Arcangelo (cat. 8ª) Catanzaro.
26. Dott. Colonna Bernardino di Giuseppe (cat. 6ª) Catanzaro.
27. Dott. Colosimo Francesco di Vittorio (cat. 6ª) Catanzaro.
28. Ing. Concolino Alessandro di Vincenzo (cat. 6ª) Catanzaro.
29. Corapi Vito di Carlo (cat. 8ª) Catanzaro.
30. Dott. Cordasco Giovanni di Francesco (cat. 6ª e 8ª) Catanzaro.
31. Corea Francesco di Michele (cat. 6ª) Catanzaro.
32. Notaro Corigliano Alberto di Raffaele (cat. 6ª) Vibo Valentia.
33. Prof. Cremona Vincenzo di Francesco (cat. 8ª) Catanzaro.
34. Cristallo Giovanni di Giuseppe (cat. 8ª) Catanzaro).
35. Ing. D'Amico Natale di Giuseppe (cat. 6ª) Catanzaro.
36. Di Cello Francesco di Giovanni (cat. 8ª) Catanzaro.
37. Dott. Di Francia Domenico di Nicola (cat. 6ª) Vibo Valentia.
38. Notaio D'Ippolito Ottorino di Felicentonio (cat. 6ª) Nicastro.
39. Foderaro Eugenio di Tommaso (cat. 7ª) Catanzaro.
40. Dott. Gallelli Giuseppe di Andrea (cat. 6ª) Badolato.
41. Gatti Saverio di Francesco (cat. 6ª) Nicastro.
42. Prof. Gemelli Antonio di Alfonso (cat. 8ª) Catanzaro.
43. Prof. Gianani Rodolfo di Giovanni (cat. 8ª) Catanzaro.
44. Notaio Gigliotti Francesco di Ferdinando (cat. 6ª) Nicastro.
45. Dott. Giordano Bruno di Domenico (cat. 6ª) Vibo Valentia.
46. Prof. Giuditta Raffaele di Antonio (cat. 8ª) Catanzaro.
47. Greco Giovanni di Emilio (cat. 8ª) Catanzaro.
48. Iembo Alfredo di Antonio (cat. 8ª) Catanzaro.
49. Dott. Infelise Eugenio di Giuseppe (cat. 6ª) Catanzaro.
50. Dott. La Scala Domenico di Carmelo (cat. 6ª) Nicastro.
51. Leone Nicola di Alfonso (cat. 6ª) Catanzaro.
52. Dott. Leone Salvatore di Domenico (cat. 6ª) Nicastro.
53. Ing. Lioce Giovanbattista di Nicola (cat. 6ª) Vibo Valentia.
54. Dott. Lopresti Gioacchino di Giacomo (cat. 6ª) Squillace.
55. Prof. Luminasi Ferruccio di Giulio (cat. 8ª) Catanzaro.
56. Ing. Mannarino Luigi di Emanuele (cat. 6ª) Catanzaro.
57. Ing. Mannella Francesco Saverio di Giuseppe (cat. 6ª) Catanzaro.
58. Massara Armando di Giuseppe (cat. 8ª) Catanzaro.
59. Mete Francesco di Luigi (cat. 6ª) Catanzaro.
60. Prof. Miceli Domenico di Antonio (cat. 8ª) Catanzaro.
61. Ing. Minnicelli Emilio di Filippo (cat. 6ª) Catanzaro.
62. Prof. Mirante Mario di Francesco (cat. 8ª) Catanzaro.
63. Dott. Morace Luigi di Salvatore (cat. 6ª) Catanzaro.
64. Dott. Murmura Lorenzo di Antonino (cat. 3ª e 6ª) Vibo Valentia.
65. Ing. Nicotera Alfredo di Guglielmo (cat. 6ª) Nicastro.
66. Notaio Notaro Ugo di Giuseppe (cat. 6ª) Nicastro.
67. Dott. Palandino Antonio di Salvatore (cat. 6ª) Catanzaro.
68. Ing. Palli Aldo di Edoardo (cat. 6ª) Catanzaro.
69. Paolini Arturo di Giovanni (cat. 8ª) Catanzaro.
70. Dott. Pascali Giovanni di Giuseppe (cat. 6ª e 8ª) Catanzaro.
71. Ing. Petrucci Raffaele di Luigi (cat. 6ª) Catanzaro.
72. Dott. Pisani Nicodemo di Stefano (cat. 6ª) Vibo Valentia.
73. Dott. Pitascio Cataldo di Francesco (cat. 6ª) Crotone.
74. Polistena Vincenzo di Francesco (cat. 8ª) Catanzaro.
75. Ricciuti Ottavio di Gerardo (cat. 8ª) Catanzaro.
76. Dott. Romano Luigi di Filippo (cat. 6ª) Catanzaro.
77. Rotella Michele di Salvatore (cat. 8ª) Catanzaro.
78. Prof. Sando Vincenzo di Antonio (cat. 8ª) Catanzaro.
79. Prof. Scalamogna Saverio di Giuseppe (cat. 8ª) Catanzaro.
80. Dott. Scalfari Giuseppe Antonio di Cortese (cat. 6ª) Vibo Valentia.
81. Prof. Scalfaro Gennaro di Orazio (cat. 8ª) Catanzaro.
82. Scutiero Salvatore di Fortunato (cat. 8ª) Catanzaro.
83. Dott. Scrugli Lorenzo di Vincenzo (cat. 4ª e 6ª) Vibo Valentia.
84. Ing. Simonatti Francesco di Eugenio (cat. 6ª e 8ª) Catanzaro.
85. Prof. Sparaciari Giovanni di Eugenio (cat. 8ª) Catanzaro.
86. Dott. Tartaglia Mario di Giuseppe (cat. 6ª) Catanzaro.
87. Dott. Vacirca Vincenzo di Ernesto (cat. 6ª) Catanzaro.
88. Veraldi Giovanni di Leonardo (cat. 6ª) Borgia.
89. Zaccone Giuseppe di Salvatore (cat. 8ª) Catanzaro.
90. Dott. Zinzi Vittorio di Carlo (cat. 6ª) Catanzaro.

Circolo di Cosenza.

1. Dott. Albo Giacomino di Francesco (cat. 6ª) Rossano.
2. Altomare Giuseppe di Filippo (cat. 8ª) Cosenza.
3. Dott. Amantea Ortensio di Saverio (cat. 6ª) Grimaldi.
4. Dott. Andreassi Olindo di Giuseppe (cat. 6ª) Cosenza.
5. Arnone Emilio di Giovanni (cat. 8ª) Spezzano Sila.
6. Atella Vincenzo di Orazio (cat. 8ª) Cosenza.
7. Ing. Barrese Ernesto di Giovanni (cat. 6ª) Spezzano della Sila.
8. Ing. Berlingieri Paolo di Domenico (cat. 6ª) Rossano.
9. Dott. Berlingieri Pasquale di Domenico (cat. 6ª) Rossano.
10. Dott. Bianchi Ernesto di Raffaele (cat. 6ª) Cosenza.
11. Bisceglia Michele di Nicola (cat. 8ª) Acri.
12. Ing. Bixio Nino di Nicolò (cat. 6ª) Castrovillari.
13. Dott. Boscarelli Francesco di Domenico (cat. 6ª) Bisignano.

14. Dott. Boscarelli Giuseppe di Francesco (cat. 6ª) Bisignano.
15. Dott. Bosco Francesco di Giovanni (cat. 8ª) Cosenza.
16. Brandi Odoardo di Paolo (cat. 8ª) Cosenza.
17. Dott. Bruno Francesco Paolo di Salvatore (cat. 6ª) Cassano Jonio.
18. Dott. Bruno Giordano di Andrea (cat. 6ª) Corigliano Calabro.
19. Notaio Campolongo Guglielmo di Vincenzo (cat. 6ª) San Marco Argentano.
20. Dott. Canonico Enrico di Luigi Antonio (cat. 6ª) S. Marco Argentano.
21. Dott. Carelli Michele di Paolo (cat. 6ª) Cosenza.
22. Dott. Casciaro Giuseppe di Giovanni (cat. 6ª) Rossano.
23. Dott. Catanzaro Vittorio di Nicola (cat. 6ª) Cosenza.
24. Dott. Cerrito Emilio di Gregorio (cat. 6ª) Cosenza.
25. Chiappetta Salvatore di Michele (cat. 8ª) Cosenza.
26. Capitano Chimenti Achille di Enrico (cat. 8ª) (Montalto Uffugo).
27. Dott. Cimino Pasquale di Antonio (cat. 6ª) Corigliano Calabro.
28. Ing. Conti Emanuele di Emanuele (cat. 6ª) San Marco Argentano.
29. Corbelli Giacomo Vincenzo di Giacobino (cat. 8ª) Cosenza.
30. Costa Lorenzo di Paolo (cat. 8ª) Cosenza.
31. Dott. Cozzolino Pasquale di Francesco (cat. 6ª) Acri.
32. Ing. Crocetta Giuseppe di Alberigo (cat. 6ª) Cosenza.
33. Notaio Curti Carlo di Nicola (cat. 8ª) Rossano.
34. D'Acunto Eugenio di Lucio (cat. 8ª) Montalto Uffugo.
35. Dott. De Giacomo Luigi di Achille (cat. 6ª) Cassano Jonio.
36. De Rose Luigi di Giuseppe (cat. 6ª) Cosenza.
37. Dott. De Santis Giuseppe di Antonio (cat. 6ª) Cosenza.
38. Dott. Falcone Angelo di Michele (cat. 6ª) Acri.
39. Dott. Fino Gaetano di Giuseppe (cat. 4ª e 6ª) Corigliano Calabro.
40. Dott. Gaetano Michele di Biagio (cat. 6ª) Cassano Jonio.
41. Dott. Graziadio Vincenzo di Giuseppe (cat. 6ª) Castrovillari.
42. Dott. Ioele Giuseppe di Antonio (cat. 6ª) Rossano.
43. Leonetti Pietro di Antonio (cat. 8ª) Pedace.
44. Longo Vincenzo di Guglielmo (cat. 6ª) Rossano.
45. Dott. Lo Passo Gaetano di Antonio (cat. 6ª) Cosenza.
46. Dott. Magliari Nicola di Giuseppe (cat. 6ª) Cosenza.
47. Dott. Magnelli Gaetano di Nicola (cat. 6ª) Castrovillari.
48. Dott. Marcelli Antonio di Carlo (cat. 6ª) Castrovillari.
49. Dott. Mazzei Luigi di Gaetano (cat. 6ª) Acri.
50. Dott. Mazzucca Filippo di Antonio (cat. 6ª) Cosenza.
51. Dott. Minervini Vinzenzo di Francesco (cat. 8ª) Cosenza.
52. Dott. Morcavallo Oreste di Michelangelo (cat. 6ª) Rende.
53. Ing. Nigro Silvio di Camillo (cat. 6ª) Grimaldi.
54. Nola Arturo di Francesco (cat. 8ª) Cassano Jonio.
55. Dott. Oliveto Domenico di Nicola (cat. 6ª) Cassano Jonio.
56. Ominelli Osvaldo di Giacomo (cat. 8ª) Acri.
57. Paterno Luigi di Domenico (cat. 6ª) Cassano Jonio.
58. Dott. Paternostro Giuseppe di Saverio (cat. 6ª) Cassano Jonio.
59. Dott. Paternostro Silvio di Saverio (cat. 6ª) Cassano Jonio.
60. Dott. Perrotta Francesco di Angelo (cat. 6ª) Acri.
61. Dott. Perugini Luigi di Ernesto (cat. 6ª) Rende.
62. Dott. Perugini Pasquale di Ernesto (cat. 6ª) Rende.
63. Dott. Ranieri Fedele di Luigi (cat. 6ª) Spezzano della Sila.
64. Rescia Giuseppe di Pietro (cat. 7ª) Castrovillari.
65. Notaio Rizzo Corallo Antonio di Cesare (cat. 6ª) Rossano.
66. Rocca Agostino Gabriele di Luigi (cat. 8ª) Cosenza.
67. Dott. Rodotà Carlo di Stefano (cat. 6ª) Cosenza.
68. Dott. Rodotà Pompilio di Stefano (cat. 6ª) Acri.
69. Romano Giuseppe di Tommaso (cat. 8ª) Rossano.
70. Dott. Romano Virgilio di Luigi (cat. 6ª) Acri.
71. Rubino Raffaele di Luigi (cat. 8ª) Cosenza.
72. Dott. Samengo Ambrogio di Francesco (cat. 6ª) Cassano Jonio.
73. Dott. Sarpi Luigi di Ernesto (cat. 6ª) San Marco Argentano.
74. Dott. Serra Ludovico di Stanislao (cat. 6ª) Cosenza.
75. Spadafora Francesco di Gaetano (cat. 8ª) Cosenza.
76. Stancati Vincenzo di Giuseppe (cat. 8ª) Cosenza.
77. Dott. Tassone Luigi Umberto di Federico (cat. 6ª) Rossano.
78. Ing. Toscano Camillo di Pietro (cat. 6ª) Cassano Jonio.
79. Dott. Toscano Pietro di Vincenzo (cat. 6ª) Cassano Jonio.
80. Dott. Vita Giulio di Gaetano (cat. 6ª) Bisignano.

Circolo di Palmi.

1. Ing. Aleotti Adolfo di Antimo (cat. 6ª) Palmi.
2. Dott. Alessio Herbert di Giovanni (cat. 6ª) Palmi.
3. Dott. Antico Pasquale di Vincenzo (cat. 6ª) Siderno.
4. Arena Giovanni Battista di Salvatore (cat. 7ª) Siderno.
5. Dott. Argirò Giovanni di Raffaele (cat. 6ª) Cinquefrondi.
6. Notaio Ascioti Francesco di Michele (cat. 6ª) Taurianova.
7. Dott. Badolati Luigi di Felice (cat. 6ª) Palmi.
8. Dott. Bagalà Luigi di Francesco (cat. 6ª) Palmi.
9. Dott. Barbaro Francesco di Serafino (cat. 6ª e 8ª) Gerace Marina.
10. Dott. Barillaro Vincenzo di Domenico (cat. 6ª) Gerace Marina.
11. Dott. Barone Domenicantonio di Vincenzo (cat. 6ª) Palmi.
12. Ing. Beghelli Luigi di Giuseppe (cat. 6ª) Palmi.
13. Bisconti Vincenzo di Giuseppe (cat. 8ª) Palmi.
14. Dott. Calcaterra Pasquale di Domenico (cat. 6ª) Polistena.
15. Dott. Calogero Antonino di Giuseppe (cat. 6ª) Cittanova.
16. Notaio Calogero Giosafatto di Antonino (cat. 6ª) Palmi.
17. Dott. Caputi Giacinto di Antonio (cat. 6ª) Palmi.
18. Ing. Cavaliere Gustavo di Domenico (cat. 6ª) Cittanova.
19. Ing. Corinaldesi Gino di Romolo (cat. 6ª) Gerace Marina.
20. Dott. Corso Domenico di Luigi (cat. 6ª) Taurianova.
21. Del Balzo Squillacioti Leopoldo di Francesco (cat. 3ª) Gerace Marina.
22. Dott. De Lorenzo Francesco di Saverio (cat. 6ª) Palmi.
23. Prof. De Pasquale Sante di Vincenzo (cat. 6ª) Palmi.
24. Falletti Petroni Giovanni di Domenico (cat. 7ª) Siderno.
25. Dott. Fameli Pasquale di Michelangelo (cat. 6ª) Palmi.
26. Fazzari Giuseppe di Benedetto (cat. 8ª) Palmi.
27. Notaio Ferrari Enrico Giuseppe di Pantaleo (cat. 6ª) Gerace Marina.
28. Ing. Filogano Luigi di Vincenzo (cat. 6ª) Roccella Jonica.
29. Dott. Fimognari Filippo di Beniamino (cat. 6ª) Gerace Superiore.
30. Flesca Giovanni Cesare di Giuseppe (cat. 8ª) Palmi.
31. Dott. Foresta Luciano di Ercole (cat. 6ª) Cittanova.
32. Capitano Fragomeni Pietro di Antonio (cat. 8ª) Gerace Marina.
33. Dott. Furfaro Francesco di Domenico (cat. 6ª) Gerace Marina.
34. Dott. Galluzzo Vincenzo di Ferdinando (cat. 6ª) Gioiosa Jonica.

35. Dott. Gambardella Vincenzo di Antonio (cat. 6ª) Gioia Tauro.
36. Dott. Ganini Giuseppe di Domenico (cat. 6ª) Palmi.
37. Dott. Garcea Antonino di Matteo (cat. 6ª) Laureana.
38. Dott. Gargano Nicola di Antonio (cat. 6ª) Palmi.
39. Dott. Genova Francesco di Domenicantonio (cat. 6ª) Palmi.
40. Dott. Genovese Felice di Domenico (cat. 6ª) Gerace Marina.
41. Dott. Geva Francesco di Giovanni (cat. 6ª) Gioia Tauro.
42. Ing. Giovinazzo Alfredo di Girolamo (cat. 6ª) Cittanova.
43. Dott. Gullace Ferdinando di Antonio (cat. 6ª) Gioia Tauro.
44. Dott. Irrera Umberto di Domenico (cat. 6ª) Palmi.
45. Lacquaniti Luigi di Francesco Antonio (cat. 4ª) Palmi.
46. Capitano Laganà Bruno di Rocco (cat. 8ª) Gerace Marina.
47. Dott. Lando Giuseppe di Gaetano (cat. 6ª) Oppido Mamertina.
48. Dott. Lemoli Francesco di Ignazio (cat. 6ª e 8ª) Palmi.
49. Notaio Licastro Rocco di Francesco (cat. 6ª) Sinopoli.
50. Dott. Licitra Giovanni di Giuseppe (cat. 6ª) Palmi.
51. Ing. Lombardi Giuseppe di Francesco (cat. 6ª Polistena.
52. Dott. Lo Presti Salvatore di Rocco (cat. 6ª) Palmi.
53. Dott. Macrì Amedeo di Vincenzo (cat. 6ª) Gioiosa Jonica.
54. Prof. Maliandi Giosuè di Giuseppe (cat. 8ª) Gerace Marina.
55. Dott. Manduca Michele di Giuseppe (cat. 6ª) Rosarno.
56. Ing. Marando Ettore di Antonio (cat. 6ª) Gerace Marina.
57. Dott. Margiotta Francesco Gregorio di Francesco (categoria 6ª) Palmi.
58. Dott. Mazzeo Domenico di Michele (cat. 6ª) Oppido Mamertina.
59. Dott. Mazzullo Luigi di Vincenzo (cat. 6ª) Palmi.
60. Dott. Menniti Matteo di Marziale (cat. 6ª) Gerace Marina.
61. Dott. Migliorini Alfredo di Vincenzo (cat. 6ª) Palmi.
62. Dott. Mirante Libero di Antonio (cat. 6ª) Polistena.
63. Notaio Monteleone Pasquale di Gaetano (cat. 6ª) Seminara.
64. Munari Antonio di Domenico (cat. 8ª) Palmi.
65. Nunziante Luigi di Vito (cat. 4ª) Rosarno.
66. Ing: Ocello Edoardo di Nicola (cat. 6ª) Rosarno.
67. Notaio Palermo Giuseppe di Giuseppe (cat. 6ª) Cittanova.
68. Notaio Panaro Carmelo di Lazzaro (cat. 6ª) Polistena.
69. Panzarella Michele di Antonio (cat. 8ª) Palmi.
70. Dott. Pochì Raffaele di Giuseppe (cat. 6ª) Polistena.
71. Dott. Pontoriero Ferdinando di Ferdinando (cat. 6ª) Rosarno.
72. Ing. Pucci Giuseppe di Antonio (cat. 6ª) Palmi.
73. Capitano Reale Nicola di Francesco di Raffaele (cat. 8ª) Siderno.
74. Maggiore Rechichi Annibale di Federico (cat. 8ª) Sant'Eufemia d'Aspromonte.
75. Dott. Repaci Filippo di Costantino (cat. 6ª) Sinopoli.
76. Dott. Riso Giuseppe di Giuseppe (cat. 6ª) Gioia Tauro.
77. Dott. Romeo Francesco di Francesco (cat. 6ª) Taurianova.
78. Rossi Nicola di Luigi (cat. 7ª) Palmi.
79. Russo Michele di Vito Ruggiero (cat. 8ª) Gerace Marina.
80. Dott. Saffioti Francesco di Vincenzo (cat. 6ª) Palmi.
81. Notaio Salerno Raffaele di Gaspare (cat. 6ª) Gioiosa Jonica.
82. Dott. Scaglione Giacomo di Gaetano (cat. 6ª) Gerace Marina.
83. Prof. Spallino Francesco di Giuseppe (cat. 8ª) Gerace Marina.
84. Spanò Giovanni di Salvatore (cat. 8ª) Palmi.
85. Dott. Spanò Rodolfo di Domenico (cat. 6ª) Gerace Marina.
86. Stefanelli Amedeo di Domenico (cat. 8ª) Gerace Marina.
87. Dott. Stefanelli Riccardo di Nicola (cat. 6ª) Gerace Marina.
88. Suria Francesco di Francesco (cat. 8ª) Palmi.
89. Talarico Saverio di Giuseppe (cat. 8ª) Gerace Marina.
90. Teresi Antonio di Ignazio (cat. 8ª) Palmi.
91. Tigano Giuseppe di Natale (cat. 7ª) Palmi.
92. Dott. Topa Domenico di Filippo (cat. 6ª) Palmi.
93. Dott. Valenzise Luigi di Raffaele (cat. 6ª) Polistena.
94. Capitano Varcasia Gaetano di Francesco (cat. 8ª) Cittanova.
95. Dott. Vitale Angelo di Giuseppe (cat. 6ª) Palmi.
96. Prof. Zagari Armando di Beniamino (cat. 8ª) Palmi.
97. Prof. Zagari Attilio di Beniamino (cat. 8ª) Palmi.
98. Ing. Zambelli Paolo di Teobaldo (cat. 6ª) Palmi.
99. Notaio Zetera Adolfo di Luigi (cat. 6ª) Palmi.
100. Dott. Zito Ferdinando di Vincenzo (cat. 6ª) Cittanova.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro anzidetto, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1931 - Anno IX
Registro n. 203 Giustizia, foglio n. 332. — COLONNA.

(6528)

REGIO DECRETO 2 luglio 1931.

Sostituzione di un membro del Consiglio dell'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e irrigazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 20 settembre 1928-VI, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1928 al registro 20, foglio 375, col quale l'on. dott. Gino Cacciari, deputato al Parlamento, fu chiamato a far parte del Consiglio dell'Associazione nazionale fra i Corsorzi di bonifica e di irrigazione previsto dall'art. 8 del R. decreto-legge 26 aprile 1928, n. 1017;

Ritenuto che tale nomina fu fatta in vista della carica di presidente della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori allora ricoperta dall'on. dott. Gino Cacciari;

Che avendo questi lasciato ora tale carica, va sostituito in seno al Consiglio dell'Associazione come egli stesso riconosce con lettera 27 maggio 1931;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, udito il presidente dell'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione dell'on. dott. Gino Cacciari è chiamato a far parte del Consiglio dell'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione l'on. prof. Giuseppe Tassinari, presidente della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1931 - Anno IX
Registro n. 16, foglio n. 313.

(6564)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1931.

Conferma in carica dei componenti la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Genova.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928, per l'applicazione della legge su menzionata;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1929, registrato alla Corte dei conti il 20 detto, che provvede alla costituzione della Commissione di vigilanza per la città di Genova;

Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1930 col quale la predetta Commissione viene confermata in carica per un anno, dal 20 agosto 1930;

Decreta:

Art. 1.

È riconfermata in carica per un anno, dal 20 agosto 1931, la Commissione incaricata di vigilare a che le radiodiffusioni per la città di Genova siano eseguite in modo soddisfacente, costituita dai signori:

Ing. Pepe Francesco, vice ispettore telefonico, presidente;

Prof. Occhialini Augusto della Regia università di Genova, membro;

Maestro Montani Pasquale, direttore del Civico conservatorio di musica « N. Paganini », membro;

Cav. Galloni Ermete, capo ufficio telefonico interurbano di Genova, segretario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

(6568)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1931.

Modificazioni al regolamento per le contrattazioni a termine presso la Borsa merci di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1930-VIII col quale fu approvato il regolamento per le contrattazioni a termine presso la Borsa merci di Torino;

Veduta la deliberazione 3 luglio anno corrente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino con la quale si propongono modificazioni agli articoli 18 e 52 del predetto regolamento;

Decreta:

Gli articoli 18 e 52 del regolamento per le contrattazioni a termine presso la Borsa merci di Torino, approvato con decreto Ministeriale 4 febbraio 1930-VIII, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 18. — Le domande d'iscrizione devono essere rivolte al Consiglio provinciale dell'economia, corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita comprovante la maggiore età del richiedente;

b) certificato di godimento dei diritti civili e politici;

c) certificato del casellario giudiziale, di cui all'art. 45 del R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178, comprovante l'immunità penale e la capacità civile;

d) certificato di buona condotta;

e) una dichiarazione rilasciata da due ditte di notoria importanza del ramo, inscritte presso il Consiglio provinciale dell'economia di Torino, attestante la moralità e correttezza commerciale e la competenza specifica;

f) ricevuta della tassa dovuta per l'iscrizione in uno dei ruoli compilati dal Consiglio.

È in facoltà del Consiglio, su conforme parere del Sindacato e della Deputazione, di sottoporre l'aspirante alla prova d'esame.

L'esame avrà luogo con le stesse norme di cui all'art. 16 del regolamento generale per la Borsa merci di Torino, approvato con decreto Ministeriale 22 gennaio 1929-VII.

Art. 52. — Ove gravi cause d'ordine generale provochino la chiusura delle Borse o la sospensione delle contrattazioni i contratti in corso stipulati fino a tutto il giorno precedente al provvedimento dovranno essere liquidati di diritto sulla base della media dei prezzi di chiusura delle otto Borse precedenti il provvedimento stesso.

In caso di cambiamento di regime doganale che importi una variazione di dazio superiore ad una lira oro al quintale — od alla sua parità in carta — o per altre cause che, per concorde giudizio del Consiglio provinciale dell'economia di Torino e delle autorità di Borsa, abbiano potuto produrre una forte ed improvvisa variazione nei prezzi dei contratti in corso, i contratti, limitatamente alle categorie di merci interessate, stipulati fino a tutto il giorno precedente al provvedimento, saranno liquidati in base alle medie dei

prezzi di chiusura delle due Borse che precedono il provvedimento stesso.

La liquidazione di diritto si applica a tutti i contratti in corso, anche quando il venditore abbia già proceduto alla messa a disposizione della merce alla Cassa di garanzia, ed il compratore abbia fatto richiesta della merce stessa, purchè la Cassa di garanzia non abbia già proceduto all'applicazione di essa.

I prezzi base per la liquidazione dei contratti sono determinati dal Sindacato di borsa nello stesso giorno in cui è decretata la chiusura della Borsa o la sospensione generale delle contrattazioni a senso del 1° comma del presente articolo; nei casi di cui al 2° comma del presente articolo il Sindacato forma i prezzi di storno nel giorno da cui ha effetto la modifica del dazio doganale, oppure appena avuta comunicazione del provvedimento del Consiglio provinciale dell'economia.

Le disposizioni del presente articolo hanno valore soltanto per i contratti regolarmente registrati dalla Cassa di garanzia e compensazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

(6565)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1931.

Restituzione della tassa di scambio per prodotti lanieri esportati (art. 39 della legge 28 luglio 1930, n. 1011).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39 — secondo comma — della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, circa la facoltà di consentire restituzioni della tassa di scambio già corrisposta nel Regno sulle merci esportate;

Decreta:

Art. 1.

Ai prodotti dell'industria laniera indicati nella tabella allegato *A* annessa al presente decreto è consentita per un semestre, a decorrere dall'8 luglio 1931, la restituzione della tassa corrisposta a norma dei Regi decreti-legge 28 luglio 1930, n. 1011, e 11 luglio 1931, n. 891, per uno scambio nel Regno dei prodotti stessi.

Art. 2.

Agli effetti del precedente articolo la restituzione si effettua in occasione dello scambio di esportazione dei prodotti di cui trattasi, in ragione di L. 1,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura dei prodotti esportati nel periodo dall'8 luglio 1931 al 30 settembre 1931 ed in ragione di L. 2,50 per cento per i prodotti esportati nel periodo successivo.

Art. 3.

Ai fini della restituzione di tassa stabilita dai precedenti articoli, l'esportazione dei prodotti deve essere effettuata a mezzo di « bolletta doganale d'uscita con restituzione di diritti » da compilarsi in corrispondenza ad ogni fattura di vendita all'estero.

All'atto delle singole esportazioni deve essere prodotta alle dogane una copia della fattura di vendita per l'estero, sulla quale i detti uffici, eseguiti gli opportuni controlli, appongono la seguente speciale attestazione datata e firmata dal competente funzionario di dogana: « Prodotti lanieri esportati all'estero con bolletta mod. . . . . . . N. . . . . . in data . . . . ».

La detta copia di fattura è soggetta alla tassa di bollo stabilita dall'art. 53 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 4.

La restituzione della tassa deve essere richiesta dagli interessati nel termine perentorio di sei mesi dalla eseguita esportazione, con regolare istanza da presentarsi alla competente Intendenza di finanza corredata dalle originali bollette di esportazione e dalle copie di fatture di cui al precedente articolo.

Art. 5.

Alla restituzione della tassa di scambio stabilita dal presente decreto provvede l'Intendenza di finanza della Provincia ove la ditta esportatrice ha la sua sede principale, in base ai documenti sopra indicati ed osservate le norme di cui all'art. 260 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, successivamente modificato.

È data facoltà all'intendente di finanza di ridurre i prezzi di fattura nella misura dei prezzi medi di mercato relativi ai prodotti esportati, e di effettuare la restituzione della tassa di scambio in base ai detti prezzi medi.

Disposta la restituzione di tassa, a norma degli articoli precedenti, l'Intendenza deve munire del timbro d'ufficio e della indicazione degli estremi dell'ordinativo di pagamento, i documenti che sono serviti di base per il rimborso.

Art. 6.

Con provvedimento insindacabile del Ministero delle finanze possono essere escluse dal beneficio della restituzione di tassa stabilita dai precedenti articoli 1 e 2 le ditte esportatrici, che abbiano comunque usato mezzi intesi ad ottenere una indebita restituzione di tassa a norma del presente decreto.

Art. 7.

La restituzione della tassa di scambio, effettuata a norma del presente decreto, per i prodotti di cui alla annessa tabella contenenti cotone o seta artificiale, esclude i prodotti stessi dal beneficio della restituzione della tassa di scambio stabilito dagli articoli 37 e 38 della legge 28 luglio 1930, n. 1011.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

Allegato A

TABELLA dei prodotti dell'industria laniera per i quali è consentita all'atto della esportazione, restituzione della tassa di scambio.

Numero di statistica	Voce della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
662	216	Filati di lana pura Mohair.
663	217 *a*–1)	Filati di lana altri semplici: greggi
664	217 *a*–2)	Filati di lana altri semplici: imbianchiti
665	217 *a*–3)	Filati di lana altri semplici: tinti
666	217 *b*–1)	Filati di lana altri ritorti: greggi
667	217 *b*–2)	Filati di lana altri ritorti: imbianchiti
668	217 *b*–3)	Filati di lana altri ritorti: tinti
669	218 *a*)	Tessuti di lana: non stampati
670	218 *b*)	Tessuti di lana: stampati
670 *bis*	218 *c*)	Tessuti di lana: pegamoidati
671	219	Tessuti di fili di lana stampati in nastro.
672	220	Tessuti di lana broccati.
676	223 *a*)	Tessuti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più di 50 per cento: non stampati
677	223 *b*)	Tessuti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più di 50 per cento: stampati
677 *bis*	223 *c*)	Tessuti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più di 50 per cento: pegamoidati
682	226	Coperte di lana o di borra di lana.
683	227 *a*)	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana: a punti annodati
684	227 *b*)	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana: altri
685	228	Velluti di lana.
686	229	Velluti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più di 50 per cento.
687	230 *a*–1)	Calze di lana per ragazzi: tagliate
688	230 *a*–2)	Calze di lana per ragazzi: foggiate
689	230 *b*–1)	Calze di lana, altre: tagliate
690	230 *b*–2)	Calze di lana, altre: foggiate
693	232 *a*)	Maglie non nominate di lana: semplici
694	232 *b*)	Maglie non nominate di lana: foggiate
695	233 *a*–1)	Calze miste di lana e di materia tessile vegetale, nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più di 50 per cento, per ragazzi: tagliate
696	233 *a*–2)	Calze miste di lana e di materia tessile vegetale, nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più di 50 per cento, per ragazzi: foggiate
697	233 *b*–1)	Calze miste di lana e di materia tessile vegetale, nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più di 50 per cento, altre: tagliate
698	233 *b*–2)	Calze miste di lana e di materia tessile vegetale, nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più di 50 per cento, altre: foggiate
701	235 *a*)	Maglie non nominate, miste di lana e di materia tessile vegetale, nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più di 50 per cento: semplici
702	235 *b*)	Maglie non nominate, miste di lana e di materia tessile vegetale, nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più di 50 per cento: foggiate
809	272 *a*)	Oggetti cuciti, di lana, crino e peli: Scialli, coperte ed altri oggetti di forma rettangolare, semplicemente orlati o con sola applicazione di frangie.
810	272 *b*)	Oggetti cuciti, di lana, crino e peli: Maglie (esclusi i guanti e le calze)
811	272 *b*)	Oggetti cuciti, di lana, crino e peli: Altri.

Il Ministro: MOSCONI.

(6566)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1931.
Nomina dei componenti la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Palermo.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;
Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928 per l'applicazione della legge su menzionata;
Considerata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione di vigilanza sulla radiofonia per la città di Palermo;
Visto che il podestà di Palermo ha nominato membro di detta Commissione il prof. Savasta Antonio;

Decreta:

La Commissione incaricata di vigilare per la città di Palermo a che le radiodiffusioni siano bene eseguite, è così costituita:
1° Cav. uff. Cacace Raffaele, direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Palermo, presidente;
2° Prof. Savasta Antonio, membro;
3° Prof. Lo Cicero Antonino, professore presso i Regi Istituti industriale e nautico di Palermo, membro;
4° Librando Mario, allievo ispettore nell'Amministrazione delle poste e telegrafi, segretario.
I componenti di detta Commissione durano in carica un anno dalla data di registrazione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

(6567)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3390-658.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratuz Giusto fu Antonio e della fu Hvalic Caterina, nato a Gorizia il 17 ottobre 1876 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Bratuz Giovanna fu Valentino Korsic, nata a Gorizia il 15 maggio 1878, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5918)

N. 3390-657.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratus Carlo fu Giuseppe e della fu Anna Nachtigall, nato a Gorizia il 20 aprile 1886 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Bratus Angela fu Giuseppe Ferrini, nata a Gorizia il 7 febbraio 1892, moglie;
Bratus Silvano, nato a Steinbruck (S.H.S.) il 25 settembre 1918, figlio;
Bratus Eliana, nata a Steinbruck (S.H.S.) il 28 agosto 1916, figlia;
Bratus Dario, nato a Gorizia il 2 settembre 1929, figlio;
Bratus Livia, nata a Gorizia il 2 novembre 1922, figlia;
Bratus Flavia, nata a Gorizia il 3 marzo 1925, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5919)

N. 3390-656.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratus Giuseppe fu Giuseppe e della fu Anna Nachtigall, nato a Rovigno d'Istria il 25 aprile 1884 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratus Carolina fu Giuseppe Valli, nata a Gorizia il 5 ottobre 1891, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5920)

N. 3390-655.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratus Giacomo fu Giacomo e di Contin Maria, nato a Gorizia il 9 febbraio 1882 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratus Maria fu Giorgio Naglig, nata a Gorizia il 14 dicembre 1885, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5921)

N. 3390-654.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratus Francesco fu Francesco e di Marianna Simsig, nato a Gorizia il 2 dicembre 1905 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5922)

N. 3390-653.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bratus ved. Marianna di Giovanni Simsig e di Marianna Jachin, nata a San Martino di Quisca il 15 agosto 1870 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratus Luigi fu Francesco, nato a Gorizia il 17 febbraio 1902, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

5923

N. 3390-652.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Bratus Anna Maria fu Pietro e della fu Marianna Caffou, nata a Chiapovano il 18 aprile 1862 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata, a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5924)

N. 3390-651.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratus Antonio fu Antonio e della fu Zamparo Maria, nato a Farra d'Isonzo il 29 marzo 1852 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5925)

N. 3390-650.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Bratus Bruna di Anna Bratus, nata a Cairo l'11 ottobre 1914 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5926)

N. 3390-649.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratus Cirillo fu Giuseppe e della fu Maria Gubin, nato a Circhina il 3 luglio 1897 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5927)

N. 3390-648.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratus Rodolfo fu Giacomo e di Cernigoi Maria, nato a Gorizia il 9 settembre 1898 e residente a

...zia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma ...iana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratus Maria di Antonio Fornazaric, nata a Ranziano il 4 agosto 1898, moglie;

Bratus Damiana, nata a Gorizia il 23 giugno 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5928)

N. 3390-647.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Bratus Francesca fu Giuseppe e di Maria Cerne, nata a Idra il 28 gennaio 1900 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5929)

N. 3390-646.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratus Marcello di Antonio e di Gioseffa Goriup, nato a Gorizia il 26 marzo 1876 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratus Maria Teresa fu Luigi Grinover, nata a Cormons il 5 giugno 1883, moglie;

Bratus Luigia, nata a Gorizia il 21 giugno 1911, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5930)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 28 agosto 1931-IX è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 6 luglio 1931, n. 981, che approva il piano regolatore della città di Roma in data 30 ottobre 1930, e le norme per la sua attuazione.

(6569)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 174.

Media dei cambi e delle rendite

del 31 agosto 1931 - Anno IX

Francia	74.95	Oro	368.94
Svizzera	372.17	Belgrado	33.72
Londra	92.933	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.714	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	172.70	Norvegia	5.112
Belgio	2.67	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.544	Svezia	5.117
Vienna (Schillinge)	2.688	Polonia (Sloty)	213.50
Praga	56.67	Danimarca	5.112
Romania	11.37	Rendita 3,50 %	73.975
Peso Argentino Oro	12.47	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	5.442	Rendita 3 % lordo	44.50
New York	19.121	Consolidato 5 %	82.125
Dollaro Canadese	19.05	Obblig. Venezie 3,50%	79.875

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco N. 7).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	697641	129,50	Testa Filippo fu Tommaso dom. a Napoli con usufrutto congiuntivo e cumulativo ai coniugi Buono Venuti *Luisa* fu Gennaro e Testa Tommaso fu Angelo, dom. a Napoli.	Intestazione come contro con usufrutto congiuntivo e cumulativo ai coniugi Buono-Venuti *Maria-Luisa* fu Gennaro e Testa Tommaso fu Angelo, dom. a Napoli.
Cons. 5 %	289597	2.955 —	Pugno Carlo fu Giuseppe, dom. a Calliano, con usufrutto a Gai *Maddalena fu Giovanni Battista ved. di Gerbi Enrico*, dom. in Asti.	Pugno Carlo fu Giuseppe, dom. a Calliano, con usuf. a Gai *Maria Maddalena fu Battista* ved. di Gerbi *Pietro Enrico*, dom. in Asti.
»	289598	2.950 —	Ferraris Ida fu Giuseppe, moglie di Pugno Carlo, dom. a Calliano, con usuf. a Gai *Maddalena* fu *Giovanni Battista* ved. di Gerbi *Enrico*, dom. in Asti.	Intestazione come contro, con usufrutto a Gai *Maria Maddalena* fu Battista ved. di Gerbi *Pietro Enrico*, dom. in Asti.
3.50 %	188034	91 —	Gullo Pericle, *Ezio ed Ulisse* di Filippo, minori sotto la p. p. del padre e *prole* nascitura di Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di detto Gullo Filippo e prole nascitura da Sandino Clelia Giuseppina fu Giacomo Michele minore sotto la p. p. della madre Grandi Clorinda, tutti eredi indivisi di Sandino Giacomo domic. a Ivrea con usufrutto vitalizio a Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di Gullo Filippo.	Gullo Pericle ed Ezio di Filippo, minori sotto la p. p. del padre, ed *aventi diritto* all'eredità di Gullo Ulisse di Filippo, nonchè prole nascitura da Sandino Emilia ecc., come contro.
»	188035	91 —	Gullo *Pericle, Ezio ed Ulisse* di Filippo, minori sotto la p. p. del padre e *prole* nascitura di Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di detto Gullo Filippo e prole nascitura di Sandino Clelia Giuseppina fu Giacomo Michele, minore sotto la p. p. della madre Grandi Clorinda, tutti eredi indivisi di Sandino Giacomo Michele, dom. a Ivrea con usuf. vitalizio a favore di Sandino Clelia Giuseppina fu Giacomo Michele, minore sotto la p. p. della madre Grandi Clorinda.	Gullo *Pericle ed Ezio* di Filippo, minori sotto la p. p. del padre, ed *aventi diritto* all'eredità di Gullo Ulisse di Filippo nonchè prole nascitura da Sandino Emilia fu Giacomo Michele ecc., come contro.
»	230455	717,50	Gullo *Perecle* o Pericle, Ezio, Ulisse, Egisto e Clelia di Filippo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dalla signora Sandino Emilia fu Giacomo Michele, moglie dello stesso Gullo Filippo e figli nascituri di Giuseppina Sandino fu Giacomo Michele, moglie di Taiana Enrico, eredi indivisi, dom. a Ivrea con usufrutto a Sandino Emilia fu Giacomo Michele.	Gullo Pericle, Egisto e Clelia di Filippo, minori sotto la p. p. del padre ed *aventi diritto* alle eredità di Gullo Ulisse ed Ezio di Filippo, nonchè figli nascituri da Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di Gullo Filippo e figli nascituri di Sandino Clelia Giuseppina fu Giacomo Michele ecc. come contro.
»	259502	892,50	Gullo *Perecle* o Pericle, Ezio, Ulisse, Egisto, Clelia ed Anita di Filippo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di Gullo Filippo e Taiana Luigi Michele di Enrico minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Giuseppina Sandino fu Giacomo Michele moglie di Taiana Enrico eredi indivisi di Sandino Giacomo Michele, dom. a Ivrea.	Gullo Pericle, Egisto e Clelia di Filippo, minori sotto la p. p. del padre ed *aventi diritto* all'eredità di Gullo Ulisse ed Ezio di Filippo, nonchè figli nascituri di Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di Gullo Filippo e Taiana Luigi Michele di Enrico, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Sandino Clelia Giuseppina fu Giacomo Michele, ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	259503	626,50	Intestazione come sopra.	Intestazione come sopra.
»	272836	770 —	Gullo Pericle, *Ezio, Ulisse*, Egisto, Clelia ed *Anita* di Filippo Bongiovanni, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Sandino Emilia fu Giacomo Michele dom. a Torino con usufrutto vitalizio a Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di Gullo Filippo Bongiovanni.	Gullo Pericle, Egisto e Clelia di Filippo minori sotto la p p. del padre ed aventi diritto all'eredità di Gullo Ezio ed Ulisse di Filippo nonchè figli nascituri ecc. come contro, con usufrutto come contro.
»	436642	35 —	Gullo Pericle, Brunilde, Clelia e Laura di Filippo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Sandino Emilia fu Giacomo moglie di Gullo Filippo, dom. a Ivrea con usufrutto vitalizio a favore di Sandino Emilia fu Giacomo, moglie di Gullo Filippo.	Gullo Pericle, Brunilde, Clelia e Laura di Filippo, minori sotto la p. p. del padre, *nonchè aventi diritto* alle eredità di Gullo Ulisse, Ezio ed Egisto di Filippo e figli nascituri ecc. come contro con usufrutto come contro.
»	436573	234, 50	Intestazione come sopra con usufrutto come sopra.	Intestazione come sopra con usufrutto come sopra.
»	546950	665 —	Gullo Pericle, Brunilde, Clelia e Laura fu Filippo, i tre ultimi minori sotto la p. p. della madre Sandino Emilia fu Giacomo Michele vedova di Gullo Filippo e prole nascitura da Sandino Emilia dom. a Torino.	Gullo Pericle, Brunilde, Clelia e Laura fu Filippo, i tre ultimi minori sotto la p. p. della madre Sandino Emilia fu Giacomo Michele vedova di Gullo Filippo *nonchè aventi diritto* alla eredità di Gullo Ulisse, Ezio, Egisto fu Filippo e di Gullo Filippo fu Giuseppe e prole nascitura ecc. come contro.
»	584092	588 —	Intestazione come sopra.	Intestazione come sopra.
»	230456	906,50	Gullo *Perecle* o Pericle, Ezio, Ulisse, Egisto e Clelia di Filippo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di Gullo Filippo e figli nascituri da Giuseppina Sandino fu Giacomo Michele moglie di Taiana Enrico eredi indivisi, dom. ad Ivrea con usufrutto vitalizio a favore di Sandino Giuseppina fu Giacomo Michele moglie di Taiana Enrico dom. a Vercelli.	Gullo Pericle, Egisto e Clelia di Filippo, minori sotto la p. p. del padre ed *aventi diritto alle eredità* di Gullo Ulisse ed Ezio di Filippo nonchè figli nascituri da Sandino Emilia fu Giacomo Michele moglie di Gullo Filippo e figli nascituri di Sandino Clelia Giuseppina ecc. come contro con usufrutto come contro.
Cons. 5 %	143167	895 —	Sbrocca *Sabatino* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre d'Amato Angela fu Nicolangelo, dom. a Matrice (Campobasso).	Sbrocca *Paolo Sabatino* fu Giovanni ecc. come contro.
3.50 %	335695	105 —	*Gaio* Giuseppe di Giovanni, dom. in Vogogna (Novara).	*Goio* Giuseppe di Giovanni, ecc. come contro.
Cons. 5 %	401301	1250 —	Falabrino Nicola, Camillo fu Pietro, dom. a Cuneo, con usufrutto a Falabrino Caterina fu Pietro ved. Rustichelli Francesco, dom. a Cuneo.	Intestazione come contro con usufrutto a Falabrino *Maria Catterina* ecc. come contro.
»	431499	165 —	Maulini *Amelia* Dario e Mirca fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Giromini Adriana di Francesco vedova Maulini, dom. in Omegna (Novara).	Maulini *Bruno*, Dario e Mirca o Nirca fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Giromini *Maria Adriana* di Francesco, ecc. come contro.
Cons. 5 % »	105325 256008	100 — 50 —	Dolino Camillo di Domenico, dom. a Mompantero (Torino) con usufrutto vitalizio congiuntamente a Dolino *Domenico* fu Francesco e Dolino *Margherita* fu Francesco ved. Caffo Luigi fu Gio Battista.	Dolino Camillo di *Giovanni Domenico* ecc. come contro con usufrutto vitalizio congiuntamente a Dolino *Giovanni Domenico* fu Francesco e Dolino Maria Margherita ecc. come contro.
»	165495	900 —	*Campisi Vittorina* fu Salvatore, moglie di Ricciardolo Salvatore di Filippo, dom. a Francofonte (Siracusa) con vincolo dotale.	*Pansuti-Campisi Salvatrice-Vittoria* ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	235497	420 —	Ospedale Oftalmico ed Infantile di Torino con usufrutto a Canale *Giuseppa fu Gio Battista moglie di Chiola Gaspare Antonio*, dom. in Torino.	Intestazione come contro con usufrutto a Canale *Catterina-Maria Carolina-Giuseppina* fu Gio Battista moglie di Chiola *Antonio-Gaspare*, dom. in Torino.
»	93290	525	Massone *Clotilde* del vivente Carlo Federico, moglie di Giovanni Battista Focacci, dom. a Genova con vincolo dotale.	Massone *Angela-Maria-Clotilde* ecc. come contro.
»	418067	245 —	Massone *Clotilde* fu Carlo Federico, moglie di Focacci *Giovanni*, dom. a Genova.	Massone *Angela-Maria-Clotilde* fu Carlo Federico, moglie di *Giovanni Battista* Focacci, dom. a Genova.
»	692265	420 —	Spalletti Zoraide fu Pietro moglie di Travisi Gaetano dom. in Roma con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a favore dei coniugi Ribetti Pietro Paolo e Spalletti *Egilda* fu Pietro, dom. in Roma.	Intestazione come contro con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a favore dei coniugi Ribetti Pietro Paolo, *detto anche Paolo* e Spalletti Elvira *detta anche Elgida* fu Pietro, dom. in Roma.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 agosto 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA

(6553)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma – Istituto Poligrafico dello Stato G. C.